

I prossimi mesi e anni saranno forieri di molti importanti cambiamenti e attività di adeguamento per i fondi pensione europei.

Il 24 novembre 2016 l'accordo *lorp II* (2003/41/CE - *Institutions for occupational retirement provision*), è stato approvato in modo definitivo dal Parlamento europeo e pubblicato a dicembre 2016 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il nuovo provvedimento entrerà in vigore, in sostituzione della direttiva *lorp* del 2003 attualmente vigente, e determinerà l'obbligo per ciascuno Stato membro dell'Ue di recepirlo nell'ordinamento interno entro i successivi 24 mesi, e di concludere la procedura di revisione della normativa interna entro sei anni.

Coerentemente al modello prudenziale bancario e assicurativo, anche nel caso degli enti previdenziali possono intravedersi tre pilastri: requisiti patrimoniali a fini regolamentari, i requisiti quanti-qualitativi a fini gestionali, e i requisiti informativi.

La normativa europea si sofferma su quattro aspetti: attività transfrontaliera, *governance* e *risk management*, trasparenza e investimenti.

## LA NORMATIVA per gli ENTI PENSIONISTICI

*L'accordo lorp II, approvato dal Parlamento europeo lo scorso novembre, enfatizza l'importanza delle capacità gestionali e dei processi di investimento imponendo elevati standard di governance e misure per un efficace sistema di risk management*

di **PAOLA FERSINI**

partner scientifico Studio Olivieri & Associati e professore aggregato Luiss Guido Carli

Il testo approvato, frutto di un lungo lavoro avviato a partire dalla prima direttiva *lorp* del 2003, non contiene nessun riferimento ai requisiti patrimoniali di solvibilità per gli enti previdenziali, invece nella sua precedente versione si faceva espresso riferimento al *Holistic balance sheet* e, come in Solvency II, alla quantificazione di un requisito di solvibilità (Solvency capital requirement) a fronte dei rischi di I pilastro.





© zimmytwis - Fotolia.com



© ALF photo - Fotolia.com

Sono stati, quindi, posticipati gli aspetti che riguardano i requisiti quantitativi poiché non è ancora stato raggiunto un accordo e tali requisiti sono soggetti a nuove indagini e revisioni attraverso *stress test* lanciati da **Eiopa**, di cui uno terminato nel 2015 e un prossimo programmato per il 2017.

### **I requisiti per la sostenibilità gestionale dei fondi**

Il nuovo testo, pur non ponendo livelli di adeguatezza patrimoniale a fini regolamentari, pone con forza l'accento sul pilastro, elevati standard di *governance* ed efficace sistema di *risk management*, come presupposto per una sostenibilità gestionale del fondo.

I fondi avranno l'obbligo di istituire tre *key functions*: *risk management*, *internal audit* e, laddove necessario, funzione attuariale.

In particolare, sarà richiesta una rigorosa individuazione dei requisiti professionali degli organi di amministrazione e dei soggetti incaricati all'esercizio delle funzioni chiave, nonché la chiara definizione delle attribuzioni e delle responsabilità

dei suddetti soggetti e della relativa politica di remunerazione.

Inoltre, relativamente alla gestione dei rischi, la funzione di *risk management* dovrà essere in grado di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare gli eventuali rischi ai quali i fondi sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo, e tali da incidere sulla loro capacità di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Mentre l'attuale regolamento dispone precisi limiti agli investimenti - specificando le tipologie di attività finanziarie in cui il fondo può investire, fissando percentuali massime di investimento per ogni asset class, e verificando i risultati tramite benchmark - il nuovo decreto si baserà su una maggiore attenzione alle capacità gestionali e ai processi di investimento. L'approccio *qualitativo* agli investimenti richiederà la crescita delle competenze tecnico-professionali all'interno dei fondi. Un puntuale *risk monitoring* è alla base di un più efficiente *risk management*, caratterizzato da professionalità,

attenzione ai processi, conoscenza e gestione dei rischi specifici.

### **Strutture organizzative e competenze adeguate**

L'approccio del nuovo decreto, caldeggiato dalle autorità di vigilanza, conferisce una maggiore autonomia gestionale ai fondi pensione, responsabilizzando i relativi consigli di amministrazione, oggi dotati di una specifica funzione finanza, invitati ad avvalersi di strutture organizzative e di professionalità adeguate ai rischi connessi alla politica di investimento perseguita.

Creare sistemi pensionistici adeguati e sostenibili è una delle maggiori sfide che l'Europa si troverà ad affrontare nei prossimi anni, e il recepimento della direttiva IORP II rappresenta un passo importante volto a tutelare gli aderenti da rischi di gestione, e a incentivare la creazione di un mercato unico delle pensioni aziendali e professionali.

E per quanta strada c'è ancora da fare, amiamo il finale. Buon viaggio.

